



20 LUG. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 luglio** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0041120 del 15.07.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D.190/10
Conv. 8/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E LA FONDAZIONE ITALIANA RICERCA OSTEOPOROSI E MALATTIE MUSCOLO-SCHELETRICHE ONLUS (FIROMMS)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione dopo il nulla osta, per la parte di competenza, della Ripartizione III Patrimonio.

E' pervenuta da parte del Presidente della Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie Muscolo-Scheletriche (FIROMMS) uno schema di convenzione quadro (allegato quale parte integrante) da sottoscrivere con questa Università.

La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività della FIROMMS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche relative all'osteoporosi e alle malattie muscolo-scheletriche.

In particolare potrà riguardare iniziative congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- a) formazione professionale;
- b) organizzazione di eventi didattici e scientifici;
- c) ricerca scientifica;
- d) supporto tecnico scientifico;
- e) strutturazione di un Istituto altamente specializzato, dedicato alla ricerca, formazione, prevenzione, diagnosi e cura in regime ambulatoriale, nell'ambito dell'osteoporosi e delle malattie muscolo-scheletriche.

All'espletamento delle attività sopra descritte le Parti provvederanno mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Tali atti esecutivi, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

20 LUG. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile
Dott. Massimo Barioletti

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PERVENUTO IL
14 LUG. 2010
RIP. V - SETT. III

[Handwritten mark]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 LUG. 2010

In particolare la FIROMMS potrà utilizzare, mediante ulteriori atti esecutivi, spazi per le attività sopra descritte messi a disposizione dell'Università con le modalità previste dal regolamento interno alla Sapienza che prevede, oltre all'eventuale corresponsione di un canone concessorio, un contributo a titolo di rimborso degli oneri indiretti gravanti sull'Università come da regolamenti e disposizioni interni.

Le Parti potranno concordare, inoltre, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi da parte della FIROMMS all'Università destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse. In nessun caso tali attività potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte con precisa menzione della collaborazione oggetto dell'accordo e previo assenso dell'altra Parte.

La convenzione in argomento avrà la durata di anni tre a decorrere dalla sua sottoscrizione. Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Senato Accademico, nella seduta del 13.07.2010, si è espresso favorevolmente in merito alla stipula della convenzione quadro di cui in narrativa.

Allegato parte integrante: convenzione quadro

Allegato in visione: estratto del Senato Accademico seduta del 13.07.2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bartoletti



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 190/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

20 LUG. 2010

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con la Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie Muscolo-Scheletriche (FIROMMS);**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico, seduta del 13.07.2010, in merito alla stipula della convenzione quadro in argomento;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dall'atto in parola;**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

DELIBERA

- **di approvare la stipula della convenzione quadro con la Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie Muscolo-Scheletriche (FIROMMS);**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CONVENZIONE QUADRO

Tra l'Università degli Studi di Roma Sapienza, con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro 5, rappresentata dal Rettore prof. Luigi Frati nato a Siena il 10.04.1943

e

La Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie Muscolo-Scheletriche –**F.I.R.O.M.M.S. onlus**– qui di seguito denominata FIROMMS, con sede a Roma in Via G. Paisiello, 34 – 00198, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale Dr.ssa Carlina Veneranda Albanese nata a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 30 maggio 1955

PREMESSO

- Che l'Università, nell'ambito della propria operatività, intende attivare particolari professionalità nell'ambito dell'osteoporosi e delle malattie muscolo-scheletriche;
- che la FIROMMS onlus ha avviato da alcuni anni un rapporto di collaborazione scientifica e didattica che desidera ampliare, riguardante l'osteoporosi e le malattie muscolo-scheletriche, con il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Università Sapienza di Roma;
- che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione scientifica;
- che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2

Finalità della convenzione

La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività della FIROMMS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche relative all'osteoporosi e alle malattie muscolo-scheletriche.



Articolo 3

Oggetto della collaborazione

La collaborazione, che coinvolgerà le strutture didattiche e scientifiche della Sapienza operanti nei settori di interesse della presente convenzione, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- Formazione professionale
- Organizzazione di eventi didattici e scientifici
- Ricerca scientifica
- Supporto tecnico scientifico
- Strutturazione di un Istituto altamente specializzato, dedicato alla ricerca, formazione, prevenzione, diagnosi e cura in regime ambulatoriale, nell'ambito dell'osteoporosi e delle malattie muscolo-scheletriche.

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli atti esecutivi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Nell'ambito della collaborazione istituita con la presente convenzione, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 4.

La collaborazione a livello scientifico riguarderà, a titolo di esempio non esaustivo, la ricerca e la cura sull'osteoporosi e sulla prevenzione delle complicanze fratturative.



Potranno essere attivati posti di ruolo per ricercatori specificamente formati sulle tematiche oggetto della convenzione.

Articolo 4

Borse di studio, stage e tirocini formativi

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi da parte della FIROMMS all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Tali convenzioni attuative dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Potranno essere attivati, in favore di laureandi stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche Convenzioni e successivi Progetti formativi concordati tra le Parti, dai quali dovranno risultare:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio;
- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;
- i tirocinanti interessati;
- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività le Parti potranno inoltre concordare lo scambio di personale da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo in materia.



In particolare la FIROMMS potrà utilizzare, mediante la stipula di atti esecutivi tra le parti, spazi per le attività su descritte messi a disposizione dall'Università con le modalità previste dal regolamento interno alla Sapienza che prevede, oltre all'eventuale corresponsione di un canone concessorio, un contributo a titolo di rimborso degli oneri indiretti gravanti sull'Università come da regolamenti e disposizioni interni.

Articolo 5 ***Coordinamento***

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Rettore prof. Luigi Frati o suo delegato.

La FIROMMS indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Presidente o un suo delegato.

Tali referenti avranno le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche della presente convenzione;
- individuare e programmare le attività oggetto della convenzione medesima e concertarne le modalità di attuazione.

Articolo 6 ***Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.

Articolo 7 ***Trattamento dei dati personali***



Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 8

Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia degli studenti che frequenteranno i rispettivi locali e laboratori per lo svolgimento delle diverse attività.

Articolo 9

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora la FIROMMS e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Articolo 10

Diritti patrimoniali



I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune, sancito da un accordo specifico, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 11

Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 12

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

Durata della convenzione e rinnovo.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 3 anni.



Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 13

Clausola Compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma,

Per l'Università degli Studi "La Sapienza"

Il Magnifico Rettore

prof. Luigi Frati

.....

Per la FIROMMS onlus

La Presidente

Dr.ssa Carlina Veneranda Albanese

.....